

3436

AMBIENTE

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il ricorso di seconda istanza contro la variante di piano regolatore (PR) art. 10 bis di Brissago

del 4 aprile 1989

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative al ricorso di seconda istanza interposto nella procedura di approvazione della variante di piano regolatore (PR) art. 10 bis del comune di Brissago.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 7806 dell'8 novembre 1988 ha approvato la variante di piano regolatore art. 10 bis del comune di Brissago.

Contro questa decisione è stato inoltrato il seguente ricorso:

1. avv. Marco Brogginì
p.c. Fiorenza Poli n. Ronchetti
casella postale 158
6600 Locarno

La ricorrente contesta l'art. 10 bis cpv. 3 che viola il principio della protezione della situazione acquisita (art. 22 ter CF) e del principio della non retroattività delle leggi (STF III Ia 122)

Nell'elenco delle contro argomentazioni la ricorrente approfondisce i temi sollevati in prima istanza, senza però portare delle osservazioni nuove fondamentali che potrebbero cambiare il parere dello scrivente Consiglio di Stato espresso in occasione dell'approvazione della variante.

Impregiudicato il controllo dal profilo legale di certe affermazioni della ricorrente, lo scrivente Consiglio ribadisce quanto scritto nella risposta al primo ricorso e propone di respingerlo ai sensi dei considerandi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri,
l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli